

I controlli dei revisori enti locali

Il Rendiconto 2020

Ultime novità normative

Pierluigi Ropolo

13 aprile 2021

Fonti normative

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 42, comma 2, “il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: lett. b) ... bilanci annuali e pluriennali, rendiconto ...”;
- art. 93, in merito alla responsabilità patrimoniale di amministratori e personale degli enti locali, richiamando in particolare gli adempimenti del Tesoriere e degli altri Agenti Contabili e la loro resa del conto giudiziale;
- art. 151, secondo il quale,
 - comma 5, **i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel Rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale,**
 - comma 6, al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti **e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011,**
 - comma 7, il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - comma 8, **entro il 30 settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al DLgs. n. 118/2011;**
- art. 152, che impone, al comma 2, che il regolamento di contabilità assicuri di norma la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti e organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi.

Fonti normative

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

➤ art. 239, comma 1, "l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

d) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della gestione e sullo schema di Rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione."

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

b) ... 2) ... fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio."

Iter indicativo a regime

30 GENNAIO. Parificazione conti agenti contabili (DPR 194/96) (artt. 226 e 233 Tuel)

28 FEBBRAIO. Riaccertamento residui (art. 228.3 Tuel)

10 MARZO. Approvazione schema rendiconto e relazione Giunta (art. 239)

31 MARZO. Relazione revisori dei conti (art. 227.5)

30 APRILE. Approvazione rendiconto (art. 227.2)

30 SETTEMBRE. Approvazione bilancio consolidato (art. 233-bis)

Resa conto agenti contabili

L'art. 138 del nuovo Codice della Giustizia Contabile, approvato con D.Lgs. n. 174/2016, dispone che le Amministrazioni devono comunicare alle sezioni giurisdizionali competenti della Corte dei Conti i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del Conto Giudiziale.

Dal Rendiconto 2016, il deposito dei Conti e dei relativi documenti avverrà esclusivamente in via telematica con posta certificata (art. 6, comma 3) sul nuovo sistema informativo per la resa dei Conti alla Corte (Sireco).

Resa conto agenti contabili

Il Codice della Giustizia Contabile riafferma l'importanza della parificazione dei conti, consistente nella dichiarazione di concordanza con le scritture dell'Amministrazione. In base all'art. 139, l'Amministrazione individua il responsabile di procedimento che, dopo le verifiche di legge, deposita il Conto entro 30 giorni (per i Comuni: 60 giorni ex art. 233 Tuel) dall'approvazione presso la Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Il procedimento si conclude con una pronuncia della stessa Sezione, di scarico o di condanna.

Rendiconto della Gestione

Art. 227 Tuel

2. Il Rendiconto della Gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare ... entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento di Contabilità.

2-bis. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 **(commissari ad acta e poi scioglimento del Consiglio)**.

Rendiconto della Gestione

COMPRENDE:

- Il Conto del Bilancio
- Il Conto Economico
- Lo Stato Patrimoniale

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Il **riaccertamento ordinario** dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, **con un'unica deliberazione della giunta**, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Il **riaccertamento** dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il Gruppo di Lavoro dell'ANCREL ha prodotto uno schema di verbale per i Revisori dei Conti dedicato alla complessa manovra di verifica del Riaccertamento ordinario dei Residui. Lo schema è consultabile presso il sito www.ancrel.it, naturalmente solo per gli iscritti all'Associazione, e fornisce attestazioni e prospetti di dettaglio per un esaustivo adempimento dei compiti istituzionali.

A decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, **garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali**, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico/patrimoniale.

I Comuni fino a 5.000 abitanti possono differire l'applicazione al **2019**.

A tal fine è necessario applicare:

- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il principio contabile 4/3, relativo alla competenza economico patrimoniale, *con riferimento all'articolo 2 del D.Lgs.n. 11802011, prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.*

La *contabilità finanziaria* ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria.

La contabilità economico-patrimoniale rileva, a fini conoscitivi, gli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il principio contabile 4/3 assegna alla contabilità economico-patrimoniale le seguenti finalità:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Attraverso il Piano dei Conti integrato (PCI):

ogni operazione di gestione viene registrata con una unica rilevazione, mediante la quale si rappresentano le informazioni di sintesi nei prospetti del:

- » *rendiconto finanziario*
- » *conto economico*
- » *stato patrimoniale*

Articolo 232 del T.U.E.L.
(Contabilita' economico-patrimoniale).

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale. Gli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze . . . , da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (ARCONET).

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b)) che "al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

STATO PATRIMONIALE “SEMPLIFICATO”

Il MEF ha disciplinato la materia con D.M. 11 novembre 2019.

La Commissione ARCONET, in seduta del 14 ottobre 2020, ha aggiornato lo schema di Decreto Ministeriale concernente la situazione patrimoniale semplificata di cui all'art. 232, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2020. Il conseguente D.MEF, emanato il 10 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020.

E' operativo dal Rendiconto 2020

Il testo ministeriale lo definisce “semplificato”.

Sarebbe forse più corretto definirlo “alleggerito”, visto che di semplice ha gran poco, al punto che sono occorse ben 18 pagine di Allegato 1 per illustrare le modalità “semplificate” di elaborazione dello Stato Patrimoniale, da allegare al Rendiconto della Gestione degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, non tengono la contabilità economico-patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE “SEMPLIFICATO”

D.M. 10 novembre 2020

...”La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

- a. il conto economico,
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione,
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Al fine di agevolare gli enti nell'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sono stati predisposti i seguenti file:

- “Situazione patrimoniale 2019”;
- “Situazione patrimoniale semplificata”;
- “Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione”. . .

Allegati al Rendiconto

Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e i seguenti documenti:

a) Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio precedente;

b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Allegati al Rendiconto

- **La deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio** (art. 193, comma 2. TUEL).
- **L'elenco dei crediti stralciati dalla contabilità finanziaria** (art. 230, comma 5. TUEL).
- **Piano degli indicatori** (art. 18-bis, comma 3, Dlgs, n. 118/2011 e D.M. 22/12/2015).
- **Inventari** (art. 230, comma 7, TUEL).
- **Conti agenti contabili** (art. 233 TUEL).
- **Conto del Tesoriere** (art. 226 TUEL).
- **Prospetto spese di rappresentanza** (art. 16, comma 26, DL. n. 138/2011 e D.M. 23/1/2012).
- **Stato Patrimoniale Semplificato, per enti <5.000 ab. che non tengono contabilità economico-patrimoniale** (art. 57, comma 2-ter, D.L. 124/2019)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente):

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

VERIFICA EQUILIBRI

La Circolare n. 5/2020 del 9 marzo 2020 del MEF fornisce una serie di importanti chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli Enti Territoriali di cui agli artt. 9 e 10 della Legge, di rango costituzionale, 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio.

“Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che:

1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;

2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 - <<Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118>>) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.

VERIFICA EQUILIBRI

Quindi ben DUE Equilibri da rispettare:

- l'uno riferito al pareggio "costituzionale", riferito agli obblighi di fonte comunitaria, da rispettarsi a livello di **comparto** degli Enti nel suo complesso, per il quale non è prevista alcuna certificazione. I dati vengono rilevati direttamente dalla Ragioneria dello Stato sul portale BDAP -Banca Dati Amministrazioni Pubbliche.

Nel saldo tra entrate e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione e i fondi pluriennali, non è compreso il debito.

- l'altro riferito al pareggio "contabile", di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato). Qui i dati sono rilevati e certificati a livello di **singolo ente** dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione.

Nel saldo tra entrate e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione e i fondi pluriennali, è invece compreso il debito.

VERIFICA EQUILIBRI

... sempre la Circolare n. 5/2020 del MEF :

"In coerenza con quanto sopra, l'articolo 1, commi 820 e seguenti, della richiamata legge n. 145 del 2018, prevede che "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Detti enti, come anzidetto, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In proposito, si ricorda che il Decreto 1° agosto 2019 ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo , ovvero:"

VERIFICA EQUILIBRI

... sempre la Circolare n. 5/2020 del MEF :

“- W1 RISULTATO DI COMPETENZA

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.”

Relazione Organo Esecutivo

1. La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

(art. 231 Tuel)

Relazione Organo Esecutivo

Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011

In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); ([crediti inesigibili stralciati](#))

Relazione Organo Esecutivo

Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011

- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- [j\) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;](#)

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

L'adempimento della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12 è stato introdotto a partire dal rendiconto dell'esercizio 2012, relativamente alle sole società e con finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, dall'articolo 6, comma 4, del d.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 che si riporta qui di seguito:

Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, **asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.**"

La suddetta previsione è stata poi ripresa dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, attualmente in vigore, laddove viene previsto che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate" e che "La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."

La verifica va effettuata nei confronti degli enti strumentali, società controllate e società partecipate (in sostanza i componenti del GAP) anche qualora gli stessi dovessero trovarsi in stato di liquidazione, come precisato, in particolare, dalla Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 150/2016/PRSP nell'adunanza del 7 giugno 2016.

L'informativa, deve essere restituita all'Ente, firmata dal legale rappresentante e asseverata dall'organo di controllo dell'organismo partecipato come previsto dal citato art. 11 e dalla deliberazione 2/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

La verifica ha la finalità di assicurare, attraverso l'asseverazione di due distinti organi di revisione, la correttezza dei rapporti economico finanziari tra ente e organismo partecipato. Per garantire il corretto svolgimento dell'attività di revisione dell'ente dominus dovranno essere anche indicati i principi contabili adottati per le rilevazioni effettuate.

Comune di _____

Organo di revisione/Revisore Unico

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

Vista la nota allegata ricevuta dall'organismo partecipato si **ATTESTA** che:

- i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2020 indicati nella stessa **trovano/non trovano** i seguenti riferimenti nel bilancio del Comune e **corrispondono/non corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2020 del Comune di

Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune di

Ann o	Titolo	Causale	Importo	Debito organismo verso comune asseverato da organo di controllo dell'organismo
TOTALE				

Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune di

Anno	Titolo	Causale	Importo al netto di iva*	Credito dell'organismo verso comune asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
TOTALE				

* controllare che l'impegno comprenda l'IVA

- i seguenti crediti al 31/12/2020 indicati nella stessa **non trovano parziale riferimento** nel bilancio, residui attivi, del Comune per i seguenti motivi:.....
- i seguenti debiti al 31/12/2020 indicati nella stessa **non trovano parziale riferimento** nel bilancio, residui attivi, del Comune per i seguenti motivi:.....

I Crediti sono stati rilevati applicando il principio contabile.....

I Debiti sono stati rilevati applicando il principio contabile.....

Con riferimento ai punti precedenti si invita l'ente ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e di valutare l'impatto di tali differenze già in sede di rendiconto 2020.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Revisore Unico/L'organo di revisione

Relazione Organo Esecutivo

Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011

- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 (derivati);
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Relazione Organo di Revisione

- **Attestazione di corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione**
- ✓ rilievi
 - ✓ considerazioni
 - ✓ proposte
- tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione
- **apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato degli organismi strumentali.**

Relazione Organo di Revisione

Oltre al tradizionale schema di Relazione per tutti i Comuni, il Gruppo di Lavoro dell'ANCREL ha prodotto un apposito schema di verbale per la Relazione del Revisore dei Conti al Rendiconto 2020 nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Lo schema è consultabile presso il sito www.ancrel.it, naturalmente solo dagli iscritti all'Associazione, e fornisce un ampio spettro di proposte per un esaustivo adempimento dei compiti istituzionali.

Relazione Organo di Revisione



Comune di _____

Provincia di _____

Verbale n. ___ del _____

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020.

Il Revisore tenuto conto dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'esercizio documentata dal verbale numero.....al numero..... presenta l'allegata relazione ex articolo 239 del TUEL che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nel corso dell'esercizio 2020 il Revisore Unico non ha rilevato/ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Nel corso dell'esercizio il Revisore ha verificato che il Comune ha o non ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e dallo stesso Revisore Unico.

(eventuale) Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da remoto con gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239, comma 1, lettera d) del TUEL

oppure

Il Revisore nel trasmettere l'allegata relazione al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 227 del TUEL, rinuncia al termine di cui all'articolo 239, comma 1 lettera d) poiché ha effettuato tutti i controlli in itinere del processo di rendicontazione ed è stato pienamente informato in sede istruttoria dagli uffici competenti.

_____, li _____

IL REVISORE UNICO

Relazione Organo di Revisione

In particolare lo schema di Relazione si articola in ben 10 capitoli, oltre, naturalmente, alla Premessa:

- 1 – La gestione della Cassa
- 2 – La gestione in conto Residui
- 3 – Il risultato d'Amministrazione
- 4 – La gestione di competenza
- 5 – La gestione dell'Indebitamento
- 6 – Rapporti con Organismi Partecipati
- 7 – La contabilità Economico-patrimoniale
- 8 – La Relazione della Giunta al Rendiconto 2020
- 9 – Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte
- 10 – Conclusioni

Con tutta una serie di prospetti e tabelle riassuntive.

Trasmissione a BDAP

Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali trasmettono il rendiconto della gestione, secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef ([art. 4, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)).

Questionario Corte dei Conti su Rendiconto

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), impone agli Organi di Revisione degli Enti Locali di trasmettere alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

La stessa Corte definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Da ultimo la stessa Corte, in Adunanza del 19 maggio 2020, ha adottato la Delibera n. 9/SEZAUT/2020/INPR, inerente alle Linee Guida ed al Questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019.

Si resta ora in attesa della nuova delibera per il Rendiconto 2020.

D.L. n.174 del 10/10/2012, integra il D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L. - con l'articolo 14– quater:

“i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

Ogni Ente Locale è tenuto a redigere per l'anno in corso un **bilancio consolidato** che rappresenti in modo veritiero e corretto la **situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico** della complessiva attività svolta attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate

Il bilancio consolidato deve essere:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- **predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata entro il termine del 31/12 dell'anno di riferimento**
- approvato entro il termine del 30 settembre dell'esercizio successivo.

Procedura:

1. **Definizione del Gruppo Amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento: delibera di perimetro**
2. **Avvio comunicazione preventiva agli enti da consolidare**
3. **Recepimento bilanci degli enti da consolidare**
4. **Attività dirette a rendere uniformi i bilanci da consolidare**
5. **Elaborazione e redazione del Bilancio consolidato**
6. **Redazione della Nota integrativa e della relazione sulla gestione**

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Consiglio Nazionale ODCEC ha reso disponibile una *check list* sui controlli dell'organo di revisione, insieme con uno schema di relazione dell'organo di revisione stesso, sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consolidato 2019.

Lo schema evidenzia tre fasi di analisi:

- a) **Fase propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato**, con verifica della corretta formazione del G.A.P. - Gruppo Amministrazione Pubblica e del conseguente perimetro di consolidamento;
- b) **Fase di gestione del consolidato**, con verifica dei percorsi di aggregazione dei bilanci e delle operazioni di elisione/eliminazione delle partite infragruppo, in base alle attività di parificazione degli organi di revisione;
- c) **Fase di chiusura del Consolidato**, con verifica dell'azzeramento del valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale con la corrispondente frazione di Patrimonio Netto.

CHECK LIST				
"BILANCIO CONSOLIDATO"				
PVC n.12				
Ente.....				
Preparato da			Data.....	
Preparato da			Data.....	
Preparato da			Data.....	
DESCRIZIONE	Si	No	N/A N/R*	Descrizione delle procedure svolte e delle evidenze prodotte - Commenti
GENERALE				
Il Comune ha approvato il bilancio consolidato entro il 30 settembre?				
Tale bilancio è rappresentato dai seguenti documenti obbligatori?				
<ul style="list-style-type: none"> • CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO • STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO • RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPRESIVA DELLA NOTA INTEGRATIVA • RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 				
VERIFICA AREA DI CONSOLIDAMENTO				
L'Ente ha individuato con atto di Giunta l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) evidenziando quelle che a loro volta sono a capo di un gruppo (Elenco n.1)?				
L'Ente ha individuato con atto di Giunta entro il 31 dicembre l'elenco degli enti, aziende e società che rientrano nel perimetro di consolidamento (Elenco n.2), anche nel caso in cui non risultino enti/società oggetto di consolidamento, con specifica evidenza nel rendiconto?				
Esistono Enti/società esclusi dagli Elenchi n.1 e 2 per:				
<ul style="list-style-type: none"> • Irrelevanza • Mancanza di informazioni 				
Nel caso di esclusioni per irrilevanza, il riferimento ai parametri in termini di: Totale Attivo,				

CONSOLIDATO – RELAZIONE REVISORI

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con **deliberazione n. 16/2020**, adottata in adunanza del 7 ottobre 2020, ha disciplinato le regole ed il calendario per l'invio, da parte degli Organi di Revisione degli Enti Locali, della Relazione-Questionario sul bilancio Consolidato.

L'invio, attraverso il sistema Con.Te, deve avvenire entro il **31 gennaio 2021**.

Il Questionario trae origine dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012 e dall'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005.

Il questionario, che sostanzialmente ricalca lo schema di quello precedente, è articolato in 6 sezioni per riprodurre i passaggi di rilievo per l'elaborazione del bilancio consolidato e da note metodologiche esplicative che recano esempi per il corretto inquadramento di alcuni dei quesiti proposti.

CONSOLIDATO – RELAZIONE REVISORI

La Sezione I è dedicata alla corretta individuazione del G.A.P. e del perimetro di consolidamento.

La Sezione II è dedicata alla verifica della corretta trasmissione dall'Ente Capogruppo agli Organismi inclusi nel perimetro di consolidamento delle direttive e indicazioni utili per l'elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.

La Sezione III è dedicata alla verifica della corretta elaborazione delle «Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo», in cui rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.

La Sezione IV è dedicata alle «Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo». I revisori, nell'ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono inoltre chiamati a verificare l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel perimetro.

La Sezione V è dedicata alle «Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto», e tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del «gruppo amministrazione pubblica».

La Sezione VI è dedicata infine alle «Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa», che deve evidenziare i fatti contabili e gestionali.

D.L. "fiscale" n. 124/2019

**Art.50 - Tempi di pagamento dei debiti
commerciali della PA**

**Dal 01/01/2021
obbligo di inserimento
della data di scadenza della fattura
sull'ordinativo informatico.**

D.L. "fiscale" n. 124/2019

Art. 34 - Compartecipazione comunale al gettito accertato tributi erariali

Si proroga al 2021 il riconoscimento ai comuni del 100% dei tributi statali riscossi (prima al 33% poi 50%), a seguito dell'intervento di accertamento comunale.

L'ammontare complessivo di risorse previsto fino all'anno 2022 è pari a 17 milioni di euro (capitolo di spesa n. 1345 del Ministero dell'Interno).

Il contributo effettivamente erogato negli ultimi anni è stato di 11,4 milioni nell'anno 2017 e di 13,3 milioni negli anni 2018 e 2019.

49

D.L. "fiscale" n. 124/2019

Art.48 - Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni

La sostituzione della trasmissione delle certificazioni di bilancio al Ministero dell'Interno con l'invio di bilanci e rendiconti alla Banca Dati amministrazioni pubbliche (BDAP) ha reso non più necessaria la previsione che poneva a carico degli enti locali l'onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, per cui se ne dispone la soppressione.

Sono altresì eliminati i riferimenti al certificato di bilancio soppresso all'art. 161 TUEL e sono sostituiti con il rendiconto di gestione e l'invio dello stesso a BDAP.

50

D.L. "sostegno" 22 marzo 2021, n. 41

Porta in dotazione complessivamente agli enti territoriali circa 3,3 miliardi di risorse, da aggiungere a quante assegnate con l'art. 1, comma 822, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare:

- alle Regioni a statuto ordinario: 1 miliardo
- alle Regioni a statuto speciale: 260 milioni
- alle Province/Città Metropolitane: 100 milioni
- ai Comuni: **900 milioni**

Sono inoltre disposte ulteriori risorse per il ristoro dell'imposta di soggiorno e per il trasporto pubblico locale.

D.L. "sostegno" 22 marzo 2021, n. 41

Art. 23

Incremento del Fondo Funzioni Fondamentali (il cosiddetto "Fondone") di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 1, comma 822, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, di 1.000 milioni, portando il "Fondone":

- delle Province/Città Metropolitane: da 50 a 150 milioni;
- dei Comuni: da 450 a 1.350 milioni.

Tali misure aggiuntive, fermo restando gli acconti di 200 milioni ai Comuni e di 20 milioni alle Province/Città Metropolitane già assegnati nello scorso mese di marzo, saranno attribuite con Decreto MEF da adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che tengano conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, da prodursi entro il 31 maggio 2021, (perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza).

D.L. "sostegno" 22 marzo 2021, n. 41

Art. 24

Istituisce un Fondo da 250 milioni, per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno, in conseguenza dell'adozione di misure di contrasto al Covid-19.

Art. 33

Autorizza la prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dei contagi da Covid-19, e dispone uno stanziamento di euro 51.120.750,00 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del **personale delle polizie locali**.

D.L. "sostegno" 22 marzo 2021, n. 41

Art. 30

Sono disposte una serie di proroghe. In particolare:

- differito dal 31 marzo al 30 giugno 2021 il termine per l'esenzione dal versamento del Canone Unico per occupazione di spazi ed aree pubbliche riferito a occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991. Per il ristoro del conseguente mancato gettito ai Comuni è assegnato un incremento di 82,5 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020, da ripartirsi con D.M. da emanarsi entro il 22 maggio 2021 (60 giorni da entrata in vigore);
- incrementato, da 60 a 180 giorni dalla pubblicazione dei questionari SOSE sui fabbisogni standard, il termine assegnato agli Enti Locali per la compilazione e la restituzione dei questionari stessi;
- **differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio triennale di previsione 2021-23, con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio.**

Sul portale ARCONET, presso la Ragioneria Generale dello Stato, sono stati pubblicati:

- Lo schema di bilancio di previsione 2021-2022-2023 in recepimento del DM MEF 7 settembre 2020, con aggiornamento dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare del prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio".
- Lo schema di Rendiconto 2020 in base alle ultime modifiche del DM MEF 7 settembre 2020, con aggiornamento dell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare del prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio".

Sul sito della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, è reperibile la deliberazione n. 18/2020 concernente le Linee di Indirizzo per i Controlli Interni durante l'emergenza Covid-19. Il suo contenuto è di particolare interesse.

Indipendenza e professionalità dei revisori

L'ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali, insieme con ONDCEC – Ordine Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'interno dell'Osservatorio per la finanza e Contabilità degli Enti Locali, ha proposto importanti modifiche al Regolamento D.M. n. 23/2012 in tema di riforma dell'elenco e delle modalità di scelta dei Revisori degli Enti Locali, allo scopo di difenderne con maggiore forza la professionalità e l'indipendenza.

In particolare le modifiche concernono:

- l'innalzamento dei requisiti per prima fascia di Comuni;
- la creazione di una quarta fascia per Comuni con più di 50.000 abitanti;
- una maggiore severità nei test dei corsi erogatori dei crediti formativi;
- l'aggiornamento dell'algoritmo di estrazione, in modo da rafforzare le probabilità di estrazione a quanti non mai stati estratti o non hanno incarichi al momento dell'estrazione.

Indipendenza e professionalità dei revisori

Per altro l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha inserito proposte di emendamenti alla conversione in legge del D.L. n. 124/2019 “fiscale”, che comportano:

- la creazione dell'elenco dei candidati revisori su base provinciale;
- l'elezione diretta del Presidente da parte del Consiglio Comunale, nel caso di organo collegiale;
- il possibile rinnovo dell'Organo di revisione per un ulteriore triennio alla scadenza del primo mandato.

Un palese passo indietro ed un ritorno di fiamma della politica.

Sarebbe molto più logico lavorare per eliminare l'ostracismo a vita di cui all'art. 235, comma 1, del TUEL n. 267/2000, che non consente al Revisore di tornare ad esercitare negli Enti dove ha già svolto due mandati.

Indipendenza e professionalità dei revisori

E' pronta la bozza di D.Mininterno, che aggiornerà il Regolamento, da portare in Conferenza Stato-Città:

- Revisori potranno scegliere due province all'interno della propria Regione, dove svolgere i propri incarichi;
- Non ci sarà la Quarta Fascia per Enti >50.000 abitanti;
- Si raddoppieranno da 10 a 20 i Crediti Formativi per accedere alla Prima Fascia e saranno obbligatori almeno 18 mesi di incarico di collaboratore di un Revisore già svolti, oppure di Responsabile Servizio Finanziario di un Ente Locale;
- Non è previsto l'obbligo di superamento di test annuale di verifica a livello nazionale gestito dal Ministero dell'interno;
- L'algoritmo di estrazione dei revisori sarà aggiornato, privilegiando l'estrazione di soggetti con meno incarichi o con nessun incarico.

Il nuovo Regolamento, se approvato, entrerà in vigore dal secondo anno successivo alla sua approvazione finale.

Ne parliamo nel 2023, tutto bene andando . . .